



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 218

LA REGIONE SI ATTIVI VERSO IL GOVERNO AFFINCHÉ SIANO APPROVATE URGENTI MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE AZIENDE AVICOLE COLPITE DALL'INFLUENZA AVIARIA E ADOTTI AUTONOME MISURE DI SOSTEGNO

presentata il 22 dicembre 2021 dai Consiglieri Venturini e Bozza

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO che a seguito dell'estendersi dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sierotipo H5 nei territori della provincia di Verona, Vicenza e Padova, sono state istituite con varie ordinanze emanate dal Presidente della Giunta regionale zone di protezione e zone di sorveglianza in vari comuni, con finalità di contrasto alla espansione del virus e contenimento alla diffusione fra gli allevamenti avicoli dei territori coinvolti;

RILEVATO che le aziende avicole, oltre al danno subito per la perdita del pollame, devono altresì accollarsi gli oneri organizzativi collegati all'abbattimento e allo smaltimento delle carcasse, oltre che bloccare di fatto la propria attività per consentire le pulizie e disinfestazione dei siti, con conseguenze sulla programmazione dell'attività e sul ciclo di produzione, che viene conseguentemente allungato ritardando il commercio e l'incasso;

CONSIDERATO che in tali casi la procedura prevede l'istituzione delle zone di protezione e sorveglianza: infatti secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 9 del 25 gennaio 2010, in presenza di focolai di HPAI viene istituita una zona di protezione ed una di sorveglianza secondo i criteri indicati nell'articolo stesso con le seguenti caratteristiche:

- a) zona di protezione con un raggio minimo di 3 km intorno all'azienda;
- b) zona di sorveglianza con un raggio minimo di 10 km intorno all'azienda, comprendente la zona di protezione;

VALUTATO che l'avvio delle procedure per il risarcimento agli allevatori e lo stanziamento dei relativi fondi è rimesso alla competenza dello Stato che può chiedere di accedere ai previsti finanziamenti dell'Unione Europea; pertanto è necessario agire affinché siano tempestivamente attivate le procedure

per il riconoscimento dei risarcimenti agli allevatori colpiti dall'epidemia da influenza aviaria;

RICORDATO altresì che la Commissione Europea, in relazione a precedenti casi analoghi, ha ritenuto che l'influenza aviaria sia una malattia di interesse per le pubbliche autorità e che sia consentito approvare misure di compensazione a titolo di indennizzo per la mancata produzione di reddito, assicurando che non vi sia compensazione eccessiva cumulando i diversi aiuti comunitari, nazionali o regionali, in applicazione della deroga espressamente prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lett. c) del Trattato CE;

RICHIAMATI l'art. 1 della legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 che prevede l'erogazione di sussidi agli allevatori per perdita grave per morte o disgrazia di animali da reddito e l'art. 2 lettera c bis) che prevede sussidi agli allevatori per il mancato reddito in relazione a provvedimenti di polizia veterinaria emanati da autorità regionali o nazionali;

DATO ATTO che la predetta legge regionale 25/1985 è stata ulteriormente finanziata in sede di approvazione del Bilancio regionale con apposito emendamento al PDLR 93 approvato dal Consiglio regionale per l'importo di euro 60.000,00;

RILEVATA l'opportunità che anche la Regione intervenga per sopperire, nel limite delle proprie competenze, alla grave situazione economica causata agli allevatori in questione, approvando anche misure di sostegno idonee all'introduzione di misure di prevenzione utili ad evitare la contaminazione, al fine di prevenire l'insorgere e il diffondersi della malattia, inclusa anche una attività di sensibilizzazione sul tema per l'introduzione di buone prassi da parte degli avicoltori;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

1) a farsi parte attiva verso il Ministero delle Politiche Agricole e per suo tramite verso la Commissione Europea affinché siano avviate quanto prima le procedure per l'introduzione di misure di sostegno a favore degli allevamenti avicoli colpiti dall'insorgenza di influenza aviaria;

2) a valutare l'approvazione di ulteriori e urgenti misure di aiuto a favore degli allevamenti avicoli colpiti dall'insorgenza di influenza aviaria a carico del bilancio regionale, anche per prevenire l'insorgere e il diffondersi della malattia, da ritenersi per quanto espresso nelle premesse compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale nelle modalità che saranno ritenute consone dalla Commissione Europea.